



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per le Politiche Comunitarie

## OSSERVAZIONI DELLE AUTORITA' ITALIANE

concernenti le bozze di Comunicazione:

- *“Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato”*
- *“Procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato”*

Roma, 22 gennaio 2009



**Bozza di Comunicazione “Codice delle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato” (pubblicata sul sito della CE l’11 dicembre 2008)**

## **RICHIESTE PRINCIPALI DELL’ITALIA**

### **1. Osservazioni dei terzi e denunce devono essere nella lingua dello SM al quale sono trasmesse per i commenti**

**Le Autorità italiane ritengono che le osservazioni dei terzi e le denunce (punti 35 e 52) trasmesse allo Stato membro (SM) devono essere redatte nella lingua dello SM medesimo.**

I punti 35 e 52 prevedono che la trasmissione allo SM delle osservazioni e delle denunce e la replica di quest’ ultimo siano fatte entro termini più brevi di quelli ordinari.

Il Codice, però, condiziona la possibilità di avvalersi di tali termini abbreviati all’accettazione, da parte dello SM, di dette osservazioni o denunce nella lingua originale: in tal modo, l’onere della traduzione grava sullo SM.

**Tale previsione, secondo cui è lo SM a dover tradurre le osservazioni dei terzi e le denunce per poter replicare, è contraria ai principi generali, in base ai quali gli atti del procedimento devono essere redatti nella lingua del procedimento stesso.**

D’altra parte, si comprende che, qualora l’onere della traduzione gravasse sulla Commissione europea (CE), i termini abbreviati previsti nel Codice non potrebbero essere applicati.

Ne consegue che, considerata la necessità di mantenere i termini abbreviati previsti nel Codice, **occorre che i terzi o i denunciati, qualora abbiano effettivo interesse ad intervenire, redigano le loro osservazioni o denunce nella lingua del procedimento, coerentemente con la recente giurisprudenza comunitaria.**

**Pertanto, occorre modificare i punti 35 e 52, in modo che l’onere della traduzione nella lingua dello SM gravi sui terzi o sui denunciati.**

### **2. Ripristino del ruolo di viewer**

**L’Italia ribadisce la richiesta, effettuata in più occasioni, di ripristinare il ruolo di viewer all’interno del SANI.**

Numerose disposizioni contenute nella bozza di Codice presuppongono sia un forte coordinamento interno allo SM, in particolare in tutte quelle ipotesi in cui la CE negozia con lo SM specifiche procedure o un determinato calendario di adempimenti, sia la circolazione delle informazioni in tempo reale.

Proprio la circolazione delle informazioni, tuttavia, non è in alcun modo agevolata dall’attuale struttura del SANI, che, prevedendo più il ruolo di *viewer*, non consente alle



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento per le Politiche Comunitarie

autorità nazionali del medesimo SM che ha notificato di avere visione dello stato della notifica o delle informazioni specifiche in essa contenute.

Non si comprende in nessun modo per quale ragione la CE ha proceduto alla soppressione del ruolo di *viewer*.

**Nonostante le richieste già avanzate, la CE, fino ad oggi, non ha fornito alcuna spiegazione: sarebbe coerente con le “buone prassi” se la CE potesse dire quali sono le ragioni che impediscono la riattivazione del ruolo di *viewer*.**

### **3. Composizione del team di valutazione**

**Si ribadisce la richiesta di fare ogni sforzo possibile per garantire che il team che valuta la notifica coincida, almeno in parte, con quello che ha curato la prenotifica.**

Tale esigenza è molto sentita da tutti gli operatori nazionali, che ritengono tale elemento essenziale ai fini della buona riuscita della fase di prenotifica.

### **4. Integrazione dei formulari di notifica**

**Sarebbe estremamente utile inserire nei formulari più campi facoltativi, per informazioni *ad hoc*, in modo da evitare l’invio di documentazione allegata.**

Il modulo per la notifica elettronica, così come attualmente impostato, non consente di fornire al suo interno elementi di informazione aggiuntivi che potrebbero tornare utili alla CE per una più appropriata valutazione dell’aiuto notificato.

### **5. Accorpamento del Codice delle buone prassi e della Comunicazione sulle Procedure semplificate in un unico documento**

La fase della prenotifica, descritta nella bozza di Codice, costituisce un presupposto necessario, anche se non sufficiente, per l’applicazione delle procedure semplificate di valutazione descritte nella bozza di “*Comunicazione della Commissione relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato*”, pubblicata sul sito internet della Commissione il 18 dicembre 2008.

Considerato che i due documenti sono collegati l’uno all’altro e attengono entrambi alla semplificazione delle procedure, sarebbe più semplice se essi fossero unificati, anche per risolvere ogni problema di coordinamento fra i due testi.

## OSSERVAZIONI RELATIVE A PUNTI SPECIFICI

### **Punto 3**

**Non è chiaro il significato dell’espressione “*la Commissione terrà pertanto conto in modo sistematico della mancanza di cooperazione da parte di Stati membri e dei terzi*”.**

Essa fa sorgere il dubbio che il comportamento dei terzi possa incidere sui rapporti fra SM e CE: ciò sarebbe contrario al principio di responsabilità, secondo cui ciascuno risponde esclusivamente della propria condotta.

Pertanto, è opportuno chiarire esplicitamente il significato dell’espressione.



#### **Punto 12**

**Le Autorità italiane sono contrarie alla pubblicazione di documenti durante la fase di prenotifica, in quanto tale pubblicazione potrebbe ingenerare forti aspettative nei potenziali beneficiari delle misure di aiuto e creare notevoli problemi all'interno dello SM interessato.**

Il punto 12 sembra prevedere la pubblicazione sul sito della bozza di modulo di notifica, come ulteriore rispetto alla pubblicazione prevista dal punto 24, che si riferisce non a bozze, ma a sintesi non riservate della notifica.

Inoltre, si fanno presenti due osservazioni concernenti la traduzione dall'inglese:

- a. con riferimento all'espressione "modulo di progetto di notificazione", **sarebbe necessario allineare la versione italiana a quella inglese (che parla di "draft") e scrivere, pertanto "bozza di modulo di notifica".**

L'espressione "modulo di progetto" indica un modulo diverso ed ulteriore rispetto a quello standard, mentre, in effetti, dalla versione inglese emerge con chiarezza che non è così.

- b. Nell'espressione "entro due settimane prima della data prevista del contatto pre-notificazione", **sostituire la parola "entro" con "almeno",** che risulta più corretto.

#### **Punto 14**

**Al secondo periodo, sarebbe utile sostituire la parola "individuali" con "ad hoc".**

#### **Punto 15**

Tale punto prevede che, a seguito della fase di prenotifica, la CE fornisce orientamenti informale, non vincolanti e orali.

**Si ritiene che tali orientamenti debbano essere scritti.**

Infatti, già adesso è prassi comune che le indicazioni fornite dalla CE siano informali e non vincolanti, ma, di regola, esse sono scritte (es.: e-mail).

#### **Punto 22**

L'attribuzione del carattere prioritario al caso in trattazione in cambio della sospensione di altri casi è difficilmente applicabile.

**In realtà, detto scambio è possibile solo se riguarda altri casi relativi allo stesso ente che notifica** (la stessa Regione, oppure lo stesso Ministero, ecc.).

Inoltre, **non è affatto chiaro il significato dell'espressione "ove ciò sia necessario in relazione alla disponibilità di risorse": la nota 7 non è sufficiente a chiarire.**

#### **Punto 24**

In linea con le regole generali, le Autorità italiane chiedono che la Comunicazione specifichi chiaramente che le osservazioni rilevanti dei terzi inviate allo SM siano redatte nella lingua dello Stato, che è anche la lingua del procedimento.

**Pertanto, alla fine del secondo periodo, occorre aggiungere "redatta nella lingua del procedimento".**



*PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*  
*Dipartimento per le Politiche Comunitarie*

**Punto 33**

Le parti interessate presentano osservazioni entro un mese dalla pubblicazione della decisione di avvio del procedimento di indagine formale.

Il punto in commento prevede che tale termine possa essere prorogato solo eccezionalmente, *“in casi debitamente giustificati, quale la fornitura di informazioni fattuali particolarmente voluminose, o a seguito di un contatto tra i servizi della Commissione ed i terzi interessati”*.

**Si chiede che fra le circostanze eccezionali che possono giustificare la proroga siano inserite anche le ipotesi di informazioni fattuali *“complesse o di difficile reperimento”*.**

**Punto 34**

**L'Italia ritiene la CE non debba avere la facoltà di *“inviare una copia della decisione di avviare il procedimento di indagine formale a terzi determinati invitandoli a presentare osservazioni su aspetti specifici del caso”*, come è invece previsto nella bozza di Codice.**

In primo luogo, tale previsione è contraria ai principi generali secondo cui presupposto essenziale dell'intervento dei terzi è quello dell'interesse a intervenire. Non si giustifica in alcun modo, quindi, la possibilità che i terzi siano posti a conoscenza della decisione della Commissione, considerato che alla stessa è data ampia pubblicità.

In secondo luogo, la possibilità di un contatto diretto della Commissione con i terzi causa disparità di trattamento fra gli stessi terzi. Infatti, mentre per i terzi contattati direttamente dalla Commissione il termine di un mese è effettivo, in quanto esso decorre dalla effettiva conoscenza della decisione (appositamente inviata), per gli altri tale termine decorre dalla mera conoscibilità della decisione, cioè dalla pubblicazione della decisione.

**Punti 35 e 52**

**Come già detto nella prima parte di questo documento, l'Italia ritiene che le osservazioni dei terzi o le denunce debbano essere trasmesse allo SM nella lingua del procedimento.**

**L'onere della redazione delle denunce o delle osservazioni nella lingua del procedimento, che è la lingua dello SM interessato, deve gravare sui denunciati o sui terzi.**



**Bozza di Comunicazione “Procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato” (pubblicata sul sito della CE il 18 dicembre 2008)**

**Punto 5, lettera a), primo periodo**

Il periodo in esame stabilisce che “le misure di aiuto che rientrano nelle sezioni “Valutazione standard” e quelle che sono soggette a “tipi equivalenti di valutazione” possono essere esaminate secondo la procedura semplificata. Le note 4 e 5 specificano quali sono tali misure di aiuto.

Tuttavia l’effettiva elencazione di tali misure contenuta nella lettera a) è diversa da quella che risulta dalla lettura del testo e delle note 4 e 5, che andrebbero, quindi, integrate.

**Punto 5, lettera c)**

Le semplificazioni previste per le misure di cui alla lettera c) in esame, non sembrano sufficienti a giustificare la necessità della prenotifica.

**Punto 10**

Si chiede di modificare il punto come segue (vedi neretto):

*“Gli esempi seguenti sono indicativi di siffatte circostanze particolari: [...]; riferirsi a **misure, già valutate con decisioni anteriori, che la Commissione potrebbe sottoporre a nuova valutazione alla luce della giurisprudenza recente; [...].”***

**Punti 15**

Esso prevede che i contatti pre-notificazione dovrebbero aver luogo al più tardi entro due settimane dall’avvio della procedura di notificazione.

**Si ritiene che le due settimane debbano decorrere dall’avvio della procedura di pre-notificazione e non di notificazione**

**Punto 20**

La Comunicazione prevede che la Commissione, in presenza di osservazioni motivate dei terzi, possa decidere di ricorrere alla procedura normale.

**Sarebbe opportuno che la Comunicazione prevedesse l’informazione dello Stato membro prima della decisione di ricorrere alla procedura normale e non solo dopo tale decisione della Commissione.**

**Punto 21**

Anche nell’ipotesi in cui la misura notificata soddisfa i requisiti per l’applicazione della procedura semplificata, la Commissione può comunque decidere di applicare la procedura normale.

**Sarebbe necessario che la Commissione, prima di decidere se applicare comunque la procedura normale, sentisse lo SM interessato.**

**Punto 23**

Rettificare la data di entrata in vigore: **essa è il trentesimo giorno dalla pubblicazione, non il tredicesimo**, come attualmente riporta la Comunicazione.